



Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani

**SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI,
DI GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO E SULLA
REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DEI
PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE ANALITICA
"SEMPLIFICATA" DI AIRGEST S.P.A. –
ESERCIZI CONTABILI 2019-2020-2021.**

CIG 8038737F9D

ALLEGATO "A"

PROGETTO TECNICO

ex art 23 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

REDATTO / PREPARED	VISTO / SEEN	CONTROLLATO / CHECKED	APPROVATO/ APPROVED	COD.	EDIZ./EDIT.	PAG.
<i>RESP. AMMINISTRAZIONE, FINANZA & AFFARI GENERALI</i> <i>Concetto Dario SORBELLO</i>	<i>RESP. CONTABILITÀ</i> DEC <i>Luciano ASARO</i>	<i>Resp. AREA LEGALE</i> <i>Soana Desiree DAMIANO</i>	RUP <i>Gianluca LICARI</i>	R.L. 01	SETT. 2019	1/15

INDICE

- 1. SCOPO, PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI**
 - 2.1. Servizio di revisione legale dei conti*
 - 2.2. Revisione contabile dei prospetti di rendicontazione analitica*
- 3. PRESCRIZIONI GENERALI**
- 4. DURATA DELL'APPALTO**
- 5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**
- 6. CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA**
- 7. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008**
- 8. MODALITA' D'APPALTO – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA**

Allegati:

- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Schema di Contratto.

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

1. SCOPO, PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Airgest S.p.A., quale società per azioni a controllo pubblico, affida la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, ad un soggetto abilitato diverso dal collegio sindacale, vedasi comma 2 dell'art. 3 del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in conformità alle disposizioni dello Statuto sociale.

Al medesimo soggetto la Airgest S.p.A. affida la revisione contabile dei prospetti di rendicontazione analitica "semplificata" organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative della società Airgest S.p.A. ai sensi dell'articolo 11 nonies della Legge 248/05 e all'atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del 31 dicembre 2006 secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 11° 38 del 15 giugno 2007 e successive modifiche in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali e dalle Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC.

Pertanto, la revisione legale dei conti va esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi sopra riportati dovranno essere assicurati presso la sede sociale di Airgest S.p.A., uffici amministrativi, dell'Aeroporto Civile "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi.

Il presente progetto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

2.1. Servizio di revisione legale dei conti

- i. revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019-2020-2021 di Airgest S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 39/2010;
- ii. attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 39/2010;
- iii. verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010 e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge applicabili alla relazione stessa;
- iv. attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art.1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n° 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n° 244/07;

La revisione contabile del bilancio di esercizio dovrà fare riferimento allo stato patrimoniale, conto economico, alla nota integrativa ed al rendiconto finanziario della società, per tutti e tre i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, redatti secondo le norme del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati".

Le fonti normative sono attualmente le leggi che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La verifica della regolare tenuta dalla contabilità dovrà avvenire con periodicità almeno trimestrale e sarà effettuata sulla base delle procedure di revisione emanate dagli organismi competenti.

Le verifiche periodiche dovranno essere estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2021 fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Per un maggior dettaglio dei bilanci della società si rimanda alle pubblicazioni nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale <https://www.airgest.it/amm-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

L'aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti i procedimenti ed i partecipanti alle attività oggetto del presente servizio, né a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

L'aggiudicatario si impegna altresì, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate da Airgest S.p.A., la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente ad Airgest S.p.A. eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro.

Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora Airgest S.p.A. riscontri una non conformità dell'aggiudicatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

2.2. Revisione contabile dei prospetti di rendicontazione analitica

Il servizio da svolgere consiste nella certificazione per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021, dei prospetti di rendicontazione analitica "semplificata" organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative della società Airgest S.p.A. ai sensi dell'articolo 11 nonies della Legge 248/05 e all'atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del 31 dicembre 2006 secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 11° 38 del 15 giugno 2007 e successive modifiche in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali e dalle Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC.

La verifica dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.

L'aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti i procedimenti ed i partecipanti alle attività oggetto del presente servizio, né a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

Il servizio e le attività oggetto di affidamento dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche e i principi contabili comunque applicabili. Le condizioni riportate nel presente progetto debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni esplicitate nel Progetto tecnico.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata pari a **3 (tre) anni in riferimento agli esercizi contabili 2019, 2020 e 2021, decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto.**

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2021 fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio oggetto di appalto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Progetto e nell'Offerta Tecnica. Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'aggiudicatario dichiara e garantisce che il servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Progetto costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e che è capace di operare nel settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o con una rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Offerta, con il Capitolato e con gli altri atti di gara.

L'aggiudicatario garantisce, in particolare, di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al servizio. L'aggiudicatario prende atto ed accetta che la variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- su richiesta di Airgest S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da Airgest S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del contratto; peraltro, l'esercizio da parte di Airgest S.p.A. di tale facoltà, nonché l'eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Airgest S.p.A. stessa;

- su espressa richiesta scritta e motivata dell'aggiudicatario, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi ed a condizione che Airgest S.p.A accetti espressamente e per iscritto la richiesta di variazione.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del servizio, dovrà far pervenire a Airgest S.p.A. il *curriculum* nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della persona variata; Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

L'aggiudicatario si obbliga a predisporre e consegnare ad Airgest S.p.A., con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale.

I rapporti riepilogativi dovranno essere controfirmati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del contratto.

La predisposizione trimestrale da parte dell'aggiudicatario e la tempestiva consegna a Airgest S.p.A. dei rapporti riepilogativi dei tempi sopra citati, con le modalità ivi previste, costituisce in ogni caso presupposto per la emettibilità da parte dell'aggiudicatario e ricevibilità da parte di Airgest S.p.A. delle relative fatture.

CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

I servizi in oggetto impegneranno un gruppo di professionisti che dovrà garantire, per tutto l'arco temporale di durata dell'affidamento, un *team* idoneo per consistenza numerica e per professionalità in grado di eseguire i servizi affidati, secondo la regola d'arte dettata dai criteri normativi di settore.

Per quanto suddetto, l'importo stimato dell'appalto, posto a base d'asta, ammonta a **€ 108.000,00 IVA esclusa**. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a **€ 0,00** (diconsi euro zero/00).

Il valore a base di gara è stato stabilito in funzione della normativa vigente, valutando i costi che l'appaltatore sarà tenuto a sostenere per assicurare le attività previste dal contratto.

Nel rispetto delle prescrizioni normative, è stato computato altresì l'"utile di impresa" e le "spese generali". La spesa come sopra stimata è finanziata con mezzi propri del bilancio di competenza di Airgest S.p.A..

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "*sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza*".

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione.

"Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.

Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs n.626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI;

tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche).

In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno

ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);*
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.

Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara".

Alla luce delle linee guida espresse dall'Autorità, il servizio in esame non comporta il prodursi di rischi da interferenze.

Pertanto, non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso in sede di gara, è pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.

**MODALITA' D'APPALTO – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
IN SEDE DI GARA**

L'appalto verrà aggiudicato mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del vigente Codice dei contratti.

In particolare, l'art. 95, comma 10-bis, ha stabilito che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, «*stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento*».

Conseguentemente la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

A	QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITA' DELLA DITTA CONCORRENTE			PUNTEGGIO
	<i>ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO</i>	<i>SUB-CRITERIO</i>	<i>SUB- PESI</i>	<i>PESI</i>
A1	Descrizione tecnica dell'esecuzione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'Allegato C - Capitolato Tecnico Prestazionale	Descrizione dettagliata delle attività che si intendono effettuare con riguardo al piano di revisione e modalità di svolgimento dell'incarico, con indicazioni specifiche riguardo ai seguenti punti di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approccio metodologico; ▪ Principali procedure che l'offerente si impegna a seguire nello svolgimento dei servizi oggetto dell'incarico. 	35 punti	35 punti
A2	Organizzazione strutturale ed operativa del concorrente	Descrizione della composizione del Gruppo di Lavoro, proposto per il servizio da rendere in favore di Airgest S.p.A., che dovrà essere dettagliato in termini di ruoli e competenze delle figure professionali indicate	20 punti	20 punti

A	QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DELLA DITTA CONCORRENTE			PUNTEGGIO
	<i>ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO</i>	<i>SUB-CRITERIO</i>	<i>SUB-PESI</i>	<i>PESI</i>
A3	Proposte migliorative, senza costi aggiuntivi, per la Stazione Appaltante	Servizi aggiuntivi e/o migliorativi dei processi oggetto d'affidamento	15 punti	15 punti
SOMMA TOTALE DEI FATTORI				70 PUNTI

Il punteggio relativo all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

B	ELEMENTI OFFERTA QUANTITATIVA - PREZZO	PUNTEGGIO
	<i>SUB-CRITERIO</i>	<i>PESI</i>
B1	Ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base d'asta, pari ad € 108.000,00	30 punti
SOMMA TOTALE DEI FATTORI		30 PUNTI

CAPIOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Il Capitolato Tecnico Prestazionale viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile.

SCHEMA DI CONTRATTO

Lo Schema di Contratto viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile.

FINE DOCUMENTO